



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- DITTA MARINO CORPORATION S.R.L. – SANTA MARIA DI LICODIA (CT) – P.IVA 03954500876 – IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA ED INTEGRAZIONE.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;

- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di AUA;
- VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/14 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 18 Marzo 2015 "Approvazione delle linee guida Protocollo di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi";
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 419 del 28/04/2006 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, è stato rilasciato alla Ditta Marino Corporation S.r.l., giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'impianto sito via Cavaliere Bosco n. 27 in S. Maria di Licodia (CT);
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 420 del 28.04.2006, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, ha approvato il progetto per la realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, di veicoli a motore e rimorchi simili e loro, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, anche per conto terzi, proposto dalla Ditta Marino Corporation S.r.l., con sede legale in S. Maria di Licodia (CT) via Sambataro 83 ed impianto in via Cavaliere Bosco n. 27, e ne ha altresì autorizzato la realizzazione, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, ha autorizzato l'esercizio dell'attività per un periodo di cinque anni a partire dalla data della medesima ordinanza;
- VISTA l'Ordinanza n. 32 del 30 Gennaio 2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06, ha modificato l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 420 del 28/04/2006, intestata alla Ditta Marino Corporation S.r.l., con sede legale in via Sambataro, 83 ed impianto in via Cavaliere Bosco n. 27 nel territorio del Comune di Santa Maria di Licodia (CT).
- VISTO il D.R.S. n. 890 del 09/09/2008 con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Servizio 2/V.A.S. – V.I.A. ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii., per il progetto presentato dalla Ditta Marino Corporation S.r.l. relativo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, di veicoli a motore e rimorchi simili e loro, nonché stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, sito in Cavaliere Bosco n. 27 in S. Maria di Licodia (CT);
- VISTO il Decreto n. 178/SRB del 03 Giugno 2009, del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con il quale ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 152/06, è stato modificato l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 420 del 28 Aprile 2006, intestata alla Ditta Marino Corporation S.r.l., autorizzando a ricevere in ingresso all'impianto, i codici CER provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla loro manutenzione (conto terzi);
- VISTO il Decreto n. 1513 del 12 Ottobre 2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stata modificata con l'inserimento di nuovi codici CER e rinnovata fino al 28 Aprile 2021 l'Ordinanza commissariale n. 420 del 28/04/2006 e ss.mm.ii., con la quale è stata concessa alla Ditta Marino Corporation S.r.l., con sede legale ed impianto in via Cavaliere Bosco n. 27 nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT), l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, di veicoli a motore e rimorchi simili e loro, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i), dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non, anche per conto terzi;

- VISTO il Decreto n. 61 del 29 Gennaio 2013 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti intestato alla Ditta Marino Corporation S.r.l., con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stata autorizzata la collocazione del sistema di sfiato che convoglia i vapori che si formano all'interno di ciascun serbatoio, verso il punto di emissione denominato E1, nell'impianto già autorizzato con l'Ordinanza Commissariale n. 420 del 28.04.2006 e ss.mm.ii., modificata ed integrata dal Decreto n. 1513 del 12 Ottobre 2011, sito in via Cavaliere Bosco n. 27 nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT).
Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ad integrazione del Decreto n. 1513 del 12 Ottobre 2011, sono state autorizzate le emissioni in atmosfera relative agli sfiati provenienti dai serbatoi destinati allo stoccaggio dei rifiuti liquidi, i cui limiti sono stati fissati dalla nota prot. 42322 del 18 Luglio 2012 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio II - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico;
- VISTO il D.D. n. 3952/U.O. S 8.3 del 20/11/2012 con il quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Servizio 8 – Commercio – U.O. S 8.3 ha rinnovato alla Ditta Marino Corporation S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio di un impianto distribuzione carburanti ad uso privato, con annesso deposito oli, ubicato nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT) – Via Strada Cavaliere Bosco n. 27, per ulteriori 5 (cinque) anni decorrenti dal 04/07/2012;
- VISTO il Decreto n. 495 del 20 Aprile 2016 del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'Ordinanza commissariale n. 420 del 28 Aprile 2006 e ss.mm.ii., rinnovata dal Decreto n. 1513 del 12 Ottobre 2011 e modificata dal Decreto n. 61 del 29 Gennaio 2013, intestata alla Ditta Marino Corporation S.r.l., è stata modificata con l'integrazione del codice CER 101112 (rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111), per l'operazione di messa in riserva R13 e con l'aumento della potenzialità massima annua dei rifiuti non pericolosi.
Con il medesimo provvedimento è stata approvata la polizza fideiussoria n. 7302500637922 del 07/11/2011 e la sua appendice n. 7302500637922 del 14/06/2012 stipulata dalla Milano Assicurazioni S.p.A. in favore della Ditta Marino Corporation S.r.l., con validità sino al 07/11/2022, per un importo garantito di € 145.323,20 (euro cento-quaranta-cinque-mila-trecento-ventitré/20);
- VISTA la nota del 17/02/2017 introitata al protocollo del Dipartimento Industria – Ufficio Carburanti al n. 10504 del 21/02/2017, con la quale la Ditta Marino Corporation chiede il rinnovo del D.D. n. 3952 del 20/11/2012;
- VISTA la nota prot. 11103/ex 93CT del 23/02/2017 con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive Servizio 1.S – Commercio – U.O. 1.S.1 – Incentivi al commercio Catania, comunica alla Ditta che la richiesta di rinnovo è archiviata, in quanto la concessione, divenuta ai sensi del comma 1 dell'art. 49 della L.R. 3/2016 “autorizzazione”, non è più soggetta a rinnovo;
- VISTA la nota del 08/06/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 13/06/2017 al n. 26162, con la quale la Ditta Marino Corporation S.r.l. ha chiesto modifica dell'Ordinanza commissariale n. 420 del 28 Aprile 2006 e ss.mm.ii. con:
- 1) la rinuncia all'attività di autodemolizione e dei relativi codici CER mantenendo in essere solo l'attività di stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - 2) la rimodulazione del layout dell'impianto autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 420 del 28.04.2006;
 - 3) l'integrazione di nuovi codici CER da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata;
 - 4) l'autorizzazione alle operazioni elencate negli allegati “B” e “C” al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;

D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;

CONSIDERATO che nella relazione tecnica la Ditta precisa le modalità di gestione per le operazioni di recupero e di smaltimento richieste, così come di seguito rappresentato:

- operazione di smaltimento D13: l'operazione comprende le operazioni di selezione, cernita, raggruppamento, adeguamento volumetrico, travaso, invio alle aree di stoccaggio. I rifiuti vengono raggruppati in classi omogenee per il conseguimento di un'unità di trasporto e, successivamente conferiti ad impianti di smaltimento;
- operazione di smaltimento D14: comprende le operazioni di scarico, sconfezionamento, riconfezionamento, adeguamento volumetrico, travaso, invio alle aree di stoccaggio;
- operazione di recupero R12: comprende le attività di selezione, cernita, raggruppamento, riconfezionamento, adeguamento volumetrico, travaso, invio alle aree di stoccaggio;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, costituita dai seguenti elaborati:

- Planimetria piano terra – nuova distribuzione dei settori di stoccaggio;

VISTA la nota del 03/07/2017 acquisita agli atti del Dipartimento in data 06/07/2017 al n. 29825, con la quale la Ditta Marino Corporation S.r.l., ad integrazione e sostituzione di quella presentata, trasmette la seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnica;
- Planimetria stato di fatto dei settori di stoccaggio;
- Planimetria nuova distribuzione dei settori di stoccaggio;

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica si evince che la Ditta, al fine di ottimizzare la propria attività a fronte di precise necessità gestionali ed operative dettate da nuove esigenze di mercato, intende rinunciare all'attività relativa al centro di raccolta per la messa in sicurezza di veicoli fuori uso ed ai relativi codici CER, mantenendo solo l'attività di stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi che comporta la rimodulazione del layout dell'impianto autorizzato consistente in una diversa distribuzione dei settori dedicati allo stoccaggio dei rifiuti;

VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Messina, Palermo, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- CONSIDERATO** che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta Marino Corporation S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del D.D.G. n. 1513 del 12 Ottobre 2011;
- VISTA** l'iscrizione della Ditta Marino Corporation S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Catania con validità fino al 08 Settembre 2018;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 22/05/2018;
- CONSIDERATO** che l'ottimizzazione del layout dell'impianto ottenuto mediante un adeguato dimensionamento degli spazi è finalizzato ad un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività stessa;
- RITENUTO** di dover concedere, tra i codici CER richiesti, solo quelli la cui fonte che genera il rifiuto ed il processo che lo ha prodotto sono contemplati nell'elenco dei codici CER dello Studio di Impatto Ambientale concessi con il D.R.S n. 890 del 09/09/2008 del Servizio 2 VAS/VIA dell'ARTA - DRA;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica dell'Ordinanza commissariale n. 420 del 28 Aprile 2006 e ss.mm.ii., nei termini di cui alle istanze;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., si approvano le modifiche di gestione dell'impianto autorizzato con l'Ordinanza commissariale n. 420 del 28 Aprile 2006 e ss.mm.ii., rinnovata dal Decreto n. 1513 del 12/10/2011 fino al 28 Aprile 2021 e modificata dal Decreto n. 61 del 29 Gennaio 2013, intestata alla Ditta Marino Corporation S.r.l. con sede legale ed impianto in via Cavaliere Bosco n. 27 nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT), consistenti in una diversa distribuzione dei settori di stoccaggio, con un adeguato dimensionamento delle superfici, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività stessa; nell'inserimento di nuove categorie di rifiuti; nell'autorizzazione alla gestione delle operazioni di smaltimento D13 e D14 e di recupero R12 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e nel divieto di esercizio dell'attività di centro di raccolta per la messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso, simili e loro parti.

Pertanto, il **DISPOSITIVO** di cui all'Ordinanza commissariale n. 420 del 28 Aprile 2006 è così modificato:

“Art. 1 - Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la **Ditta Marino Corporation S.r.l.** con sede legale ed impianto in via Cavaliere Bosco n. 27 nel Comune di Santa Maria di Licodia (CT), è autorizzata alla gestione di un impianto di recupero (operazioni R4, R12 e R13) e di smaltimento D13, D14 e di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, come esplicitato al successivo art. 3.

Art. 2 – la presente autorizzazione è valida fino al 28 Aprile 2021 e potrà essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo.

Art. 3 - I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto sono i seguenti, con le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli Allegati B e C al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

(Elenco codici CER già autorizzati con l'Ordinanza commissariale n. 420 del 28 Aprile 2006 e ss.mm.ii.)

RIFIUTI NON PERICOLOSI

CER	Descrizione
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020110	rifiuti metallici
020199	rifiuti non specificati altrimenti
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da 070611(fanghi autolavaggio)
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111;
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	pneumatici fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213;
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170201	legno
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
190904	carbone attivo esaurito
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191004	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200101	carta e cartone
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200125	oli e grassi commestibili;
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo

RIFIUTI PERICOLOSI

CER	Descrizione
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
030104*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
060102*	acido cloridrico
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
061302*	carbone attivato esaurito (tranne 060702)
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070111*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose;
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
120114*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
130105*	emulsioni non clorurate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130802*	altre emulsioni
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
160107*	filtri dell'olio

160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
160601*	batterie al piombo
160506*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio;
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto;
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

(Rifiuti oggetto di integrazione)

CER	Descrizione
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050108*	Altri catrami
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070213	Rifiuti plastici
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
080114	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
100120*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
101109*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
101110	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101113*	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
101114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
101115*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101116	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

101117*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101118	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
101119*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
110105*	Acidi di decappaggio
110106*	Acidi non specificati altrimenti
110107*	Basi di decappaggio
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120112*	Cere e grassi esauriti
120113	Rifiuti di saldatura
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160604	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	Altre batterie ed accumulatori
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	Rifiuti contenenti olio
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170202	Vetro
170203	Plastica
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
190801	Vaglio
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
200102	Carta e cartone
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200307	Rifiuti ingombranti

Art. 4 - La gestione dei codici CER di cui al superiore art. 3 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con l'art. 3 del Decreto n. 495 del 20 Aprile 2016 e precisamente:

- rifiuti non pericolosi 5.873 Tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 1.206 Tonnellate/anno.

Art. 5 - La validità del presente Decreto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dalla data di notifica del presente Decreto, è fatto divieto ricevere in ingresso all'impianto il codice CER 160104* (veicoli fuori uso).
- b) entro trenta giorni dalla data di notifica del presente Decreto, i veicoli identificati con il codice CER 160104* (veicoli fuori uso) qualora presenti in impianto, dovranno essere trasferiti presso centri di raccolta autorizzati, producendo a questo Ufficio il certificato di avvenuto smaltimento;
- c) per l'attività di gestione dei rifiuti RAEE, la Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- d) il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei;
- e) è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
- f) fermo restando il divieto di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, lo stoccaggio dei rifiuti oleosi non deve superare i 500 litri.
- g) è vietato miscelare rifiuti recuperabili con rifiuti non recuperabili;
- h) nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti RAEE dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal D.Lgs n. 151 del 25.07.2005;
- i) la Ditta deve identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto ivi stoccato e l'operazione in atto ivi svolta;

Art. 6 - La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

Art. 7 - Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art.8 - Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.9 - Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

Art.10 - Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

Art.11 - La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Santa Maria di Licodia (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Art.12 - Il presente decreto sarà notificato alla Ditta Marino Corporation S.r.l. e trasmesso all'U.R.P. del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti affinché sia pubblicato per intero sul sito istituzionale, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Art.13 - Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Reg. Sic., nel termine di giorni 120, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

Art.14 - L'avvenuta pubblicazione del presente decreto sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Santa Maria di Licodia (CT), Città Metropolitana di Catania, Pubblico Registro Automobilistico di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti."

Palermo, li 13 LUG 2018

Il Responsabile dell'istruttoria
(Marcello Ascutto)

IL DIRIGENTE
Servizio 7 – Autorizzazioni
(Arch. Antonella Rocella)

